

ECC.MO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DELLA CALABRIA – CATANZARO

RICORSO

Nell'interesse: del **Sig. GATTI GIOVANNI** (cf **GTTGNN64EI937M**) titolare della ditta individuale ‘**Gatti Libero di Giovanni Gatti**’ (P. IVA: **02694040797**), corrente in Località Copanello di Stalettì Piazzale Elvira Marincola Cattaneo, quale rappresentante dell’aggregazione Calabria Biorganic -costituenda per la partecipazione al PSR 2014-2020 intervento 16.4.1 ‘Sostegno alla cooperazione di filiera per (...) sostegno ad attività promozionali connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali’-, rappresentato e difeso, giusta procura allegata (all.1) dall’**Avvocato Domenico Calderoni** (Cod. Fisc. CLD DNC 64E16 I872B – telefax: 0967528893, indirizzo di posta elettronica certificata: domenico.calderoni@avvocraticanzaro.legalmail.it)-, presso il cui studio in Soverato (CZ), alla Via Monfalcone, 13 è elett.te dom.to;

- **RICORRENTE** -

ooo

CONTRO

La **Regione Calabria**, in persona del Presidente *p.t.*, elett.te domiciliato in Catanzaro, Cittadella Regionale Località Germaneto;

- **RESISTENTE** -

NONCHE'

La Ditta A.P.O.C.C., società cooperativa, corrente in Crotone,

-CONTROINTERESSATO-

ooo

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA CONCESSIONE DI

IDONEA MISURA CAUTELARE,

- A)** del Decreto Dirigenziale del Dipartimento Agricoltura Regione Calabria n. 14989 del 11.12.18 (all.2), pubblicato on line il 12.12.18, con cui si approva l'allegata graduatoria definitiva dell'intervento 16.4.1 nell'ambito del PSR 2014/2020, con la quale la Regione Calabria ha dichiarato non ammissibile il progetto della prefata aggregazione rappresentata dal ricorrente, per asserita violazione dell'art. 3 delle disposizioni attuative del bando, avendo considerato l'intervento ricadente in zona A;
- B)** di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, precedente, connesso, conseguente e/o collegato al provvedimento impugnato, anche se non conosciuto e con espressa riserva di motivi aggiunti se ed in quanto lesivo, ivi compresi, per quanto di ragione.

FATTO

Il ricorrente, titolare dell'azienda agricola capofila e rappresentante della costituenda aggregazione di aziende agricole, partecipanti al bando emanato nell'ambito del PSR Calabria 2014-2016 Misura 16 "Cooperazione di filiera orizzontale e verticale per la creazione di filiere corte e mercati locali", ha presentato domanda di

partecipazione, distinta con n.84250104191, allegando progetto e documentazione richiesta (all.3).

Giusta graduatoria allegata al decreto dirigenziale n. 8249 del 25.7.18 (all.4), l'aggregazione rappresentata dalla ditta Gatti Giovanni veniva collocata in posizione quarta fra quelle non ricevibili e non ammissibili con la motivazione 'Intervento ricadente in zona A'.

Pertanto, l'odierno ricorrente proponeva istanza di riesame (all.4) osservando, su tutto, che l'intervento non era sviluppato in zona A, ma solo in piccola parte -solo per un deposito e per un importo di poco superiore ai €.25.000- interessava l'ex mercato agroalimentare denominato COMALCA e sito in Catanzaro, località Germaneto, in totale disuso e certamente posto fuori dall'abitato, per quanto territorialmente insistente in zona A.

Chiedeva in via subordinata lo stralcio della parte di progetto riguardante la locazione dell'immobile in questione, permanendo, per il resto del progetto, tutti i requisiti di fattibilità e di pieno rispetto delle finalità del bando.

A tale istanza la Regione Calabria, attraverso il proprio dipartimento, invero illogicamente, ritiene di non adeguarsi, limitandosi, a mezzo del provvedimento impugnato, a dichiarare ricevibile, ma comunque inammissibile, la domanda dell'aggregazione rappresentata dalla ditta Gatti Giovanni.

* * * * *

Il provvedimento impugnato risulta palesemente illegittimo per i seguenti, concorrenti motivi di

DIRITTO

§. 1. Violazione di legge; eccesso di potere, sproporzione, illogicità.

Il progetto presentato dalla ricorrente è quasi totalmente individuato all'interno di aree rurali, classificate dalla territorializzazione regionale come D, e solo un deposito era previsto come insistente in zona A, per un importo di €25.409,42 per locazione.

Il bando emanato dalla Regione per la concessione di fondi per lo sviluppo di attività agricole che ne occupa (misura 16.4), agli effetti prevedeva all'art. 3 delle disposizioni di attuazione (all.6) che le operazioni sostenibili dalla misura *de quo* fossero collocate nelle aree rurali classificate B, C, D della Regione Calabria (all. 7). A tale disposizione non si accompagna però alcuna sanzione immediata, in caso di violazione, e pare quindi assumere un significato più che altro indicativo e preordinato ad una valutazione generale del progetto. Ciò si ritiene anche in considerazione del fatto che siano le stesse disposizioni attuative, all'art. 5, a prevedere esplicitamente quali siano i casi di inammissibilità delle domande, i quali vengono limitati alle imprese in difficoltà economica ovvero ai casi in cui i progetti avessero riguardato filiere e mercati standard.

Di tal che appare evidente che l'esclusione *ex abrupto*, demandata dalla commissione all'applicazione dell'art. 3, costituisca una violazione della normativa del bando, posto che tale sanzione non è prevista nella circostanza vagliata nella norma in parola.

Né può tacersi la sussistenza di un eccesso di potere, sotteso alla decisione in parola, stante la sproporzione ed illogicità di una esclusione irrogata unicamente per ragioni di mera forma, su un aspetto del tutto marginale del progetto, laddove attraverso quest'ultimo (all.3) e ancor più a mezzo dell'istanza di riesame, l'istante aveva illustrato che l'intervento (deposito di stoccaggio) negli ex mercati COMALCA assumesse ruolo del tutto secondario (dimostrato anche dalla posta economica prevista): il che consente di affermare che esso intervento nè inficia le finalità del bando, né integra i casi di esclusione espressamente previsti (creazione di mercati nuovi ed esclusione dai finanziamenti di mercati standard).

Ancor più illogica appare l'esclusione, laddove si consideri che gli immobili indicati in progetto quale deposito, siano stati concepiti ed abbiano ospitato proprio mercati di ingrosso agroalimentare. Per cui appare del tutto impropria la acritica esclusione della zona A da qualsivoglia progetto, configurata solo per i Comuni costituenti capoluogo di provincia, senza distinzione fra aree rurali ed aree urbane, che ben possono coesistere all'interno di un Comune, per quanto capoluogo di provincia.

Dunque pare evidente la irragionevolezza e la sproporzione della esclusione, basata su un eccesso di forma e irrogata rispetto ad un intervento del tutto marginale ed inessenziale del progetto da finanziare, ma comunque compatibile in punto di fatto con la collocazione predisposta.

§. 2. Difetto assoluto di istruttoria - Eccesso di potere.

Sotto altro profilo, la decisione della Regione Calabria si appalesa assunta con eccesso di potere per difetto di istruttoria.

La già citata istanza di riesame del ricorrente chiedeva esplicitamente la decurtazione dell'intervento -del tutto marginale per funzione e per valore economico-, la cui ablazione non va in alcun modo ad incidere sugli aspetti essenziali del progetto per cui è chiesto finanziamento. Viene qui in rilievo l'oscurità delle ragioni per cui la commissione esaminatrice delle istanze di riesame non abbia proceduto ad adeguata istruttoria, ben potendo provvedere, per come richiesto dal ricorrente stesso, al 'taglio' dell'intervento contestato, ovvero ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio, trattandosi di una irregolarità meramente formale e non già violativa della *par condicio* dei partecipanti, né delle finalità del bando, sollecitando un'integrazione per la ricollocazione del deposito di stoccaggio -che nessun ruolo essenziale assume nella filiera di produzione e vendita- in diversa zona, riconoscendo comunque la validità della gran parte del progetto.

Tale più approfondito vaglio avrebbe consentito il finanziamento della quasi totalità del progetto, senza ricorrere a decisioni eccessivamente invasive e dannose.

* * * * *

Domanda incidentale

Il *fumus boni iuris* del presente ricorso è corroborato dai motivi esposti ed in particolare dal rilievo dei profili di carenza istruttoria di presupposti motivazionali concreti del provvedimento impugnato, che

avrebbero consentito la conservazione della massima parte del progetto e quindi la sua quasi totale finanziabilità.

Quanto al *periculum in mora*, è evidente l'entità della lesione grave ed irreparabile costituita dall'ingente danno che la ditta Gatti e l'intera aggregazione delle ditte compartecipi patiscono dal provvedimento impugnato, in ordine alle proprie possibili espansioni produttive, con riflessi negativi anche sulla possibilità di creare nuovi posti di lavoro.

Per converso risulta pacificamente *per tabulas* dalla graduatoria definitiva che, a fronte di una dotazione di fondi per la misura in questione per un complessivo importo di €2.000.000,00, siano stati finanziati progetti per una cifra pari ad €912.490,49, ossia meno della metà. Tale circostanza, unitamente alla notoria considerazione per cui in tema di finanziamenti europei, vi è sempre un ampio quantitativo di capitali che rimane non speso, depone per la concessione di una decisione cautelare che vada ad agevolare la spendita dei fondi stessi, piuttosto che ad una loro vanificazione, senza aggravio alcuno per ciò che attiene la dotazione iniziale.

Si chiede, pertanto, che l'On.le TAR adito voglia ordinare alla Regione Calabria l'**inserimento in via cautelare e con riserva** della ditta Gatti e dell'aggregazione di imprese agricole da essa rappresentata nella graduatoria definitiva previa ricollocazione del deposito, ovvero in subordine, l'inserimento in graduatoria previa decurtazione dell'importo di €25.409,42 ove ritenuto non finanziabile. Per mero scrupolo si evidenzia che tale eventuale provvedimento cautelare non

comporta la esclusione di alcuna delle aggregazioni ed imprese agricole già inserite in graduatoria.

P.T.M.

Nel merito, si chiede l'accoglimento del ricorso e la conferma della contestuale domanda incidentale, con l'annullamento di tutti gli atti impugnati ed in particolare del decreto approvativo della graduatoria allegata;

per l'effetto, voglia l'On.le T.A.R. adito, previo annullamento della prefata esclusione, ordinare alla Regione Calabria di inserire la ditta Gatti e l'aggregazione di imprese agricole denominata Calabria Biorganic nella graduatoria definitiva approvata con Dec. Dirig. N. 14989 dell'11.12.18, in subordine previa decurtazione dell'importo di €.25.409,42.

Con vittoria di spese, diritti, onorari, competenze ed accessori del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc.

Ulteriori motivi e richieste risarcitorie riservate.

Ai sensi del DPR 115/2002, si dichiara che è dovuto un contributo unificato di €. 650,00.

Si offrono in comunicazione i documenti come da unito foliaro.

Soverato, li 7 febbraio 2019.

Avvocato Domenico Calderoni

RELATA DI NOTIFICA

Su istanza dell'Avvocato Domenico Calderoni, in qualità come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso la Corte d'Appello di Catanzaro, ho notificato il suesteso atto a:

Regione Calabria, in persona del Presidente *p.t.*, elett.te domiciliato in Catanzaro località Germaneto, Viale Europa presso la Cittadella Regionale, ivi recandomi e consegnandone copia conforme all'originale in mani di

Altra copia ho notificato alla **A.P.O.C.C.** in persona del legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliato in **Crotone alla Via XXV Aprile n. 62**, ivi spedendone copia conforme all'originale.